




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi
Ufficio del Bilancio



NOTA DI LETTURA

DDL 934

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2021 - Disposizioni finanziarie varie.

Documento n. 27 - 2020

XVII Legislatura - 30 dicembre 2020



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Rosario Amato

Consigliere parlamentare ad interim dott.ssa Sabrina Gatto

Segretario parlamentare, U.O. Documentazione per l'area economico-finanziaria e comunitaria, sig.ra Paola Canino

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il disegno di legge in esame, in armonia con le previsioni del decreto legislativo n. 118/2011, autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2021, a valere sul secondo anno del bilancio di previsione 2020- 2022, già autorizzato con la legge regionale n. 10/2020. In particolare, all'art. 1 del ddl si autorizza l'esercizio provvisorio sino al 28 febbraio 2021 o per il periodo inferiore che dovesse rendersi necessario per l'approvazione del bilancio previsionale definitivo e la relativa legge di stabilità regionale.

L'autorizzazione in esame si caratterizza per alcune modifiche operate sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 a legislazione vigente, con l'obiettivo di adeguare le risorse di alcuni capitoli ai fabbisogni del bimestre di esercizio provvisorio o, nei casi in cui si dispone la deroga all'esercizio in dodicesimi, per l'intero esercizio finanziario. Infatti, per alcuni capitoli si effettuano delle modifiche bastevoli ai bisogni del bimestre oggetto dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, mentre in altri casi quale ad esempio il capitolo relativo al trasporto pubblico locale, viene stanziata una somma tale da coprire l'intero fabbisogno annuale per il 2021. Sotto il profilo sistematico, il disegno di legge provvede alla modifica dello stanziamento di alcuni capitoli del bilancio 2021 e dispone, fatta eccezione per le ipotesi di deroga cui si accennava prima, l'utilizzazione in dodicesimi degli stanziamenti relativi.

Va innanzi tutto rilevato che l'ammontare complessivo delle variazioni in aumento è pari a 360,9 milioni di euro; specularmente e di pari importo sono le variazioni in diminuzione, con le quali si dà copertura finanziaria agli aumenti di stanziamento.

Le variazioni in aumento sono compensate (o meglio, hanno copertura finanziaria) attraverso la diminuzione di due sole poste di bilancio: il capitolo 215776 ed il capitolo 215771.

In considerazione della rilevanza quantitativa delle due diminuzioni di stanziamento, appare utile una breve ricostruzione delle due appostazioni di bilancio.

Il Capitolo 215776 "Fondo accantonamento di cui all'art. 24 commi 1 e 3 della legge di stabilità 2020" viene decurtato per un importo complessivo di 135,7 milioni di euro.

Tale capitolo è stato alimentato con le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 2020 (legge di stabilità per il 2020), nel quale si dispone che *“Nelle more della definizione dell'Accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una quota pari ad euro 207.089.448,13 per l'anno 2020 e ad euro 135.765.209,09 per l'anno 2021, sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge”*. Con la decurtazione in argomento si azzerava lo stanziamento del capitolo, limitatamente all'anno 2021. Per i dettagli relativi alle somme confluite nel sopra citato Allegato 2 si veda la colonna “B” del medesimo allegato accluso al presente lavoro.

Si evidenzia che somma di pari importo a quella che costituiva lo stanziamento del Fondo per l'anno 2021 viene destinata, nel disegno di legge n. 934 in esame, per lo stesso esercizio all'incremento del capitolo 219213 riguardante accantonamenti tributari quale concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Con riferimento a tale nuova destinazione delle somme afferenti al Fondo di accantonamento per il 2021 si chiede al Governo di chiarire quali siano gli effetti che l'azzeramento delle disponibilità del capitolo 215776 per il 2021, comporterà rispetto ai capitoli di cui all'allegato 2 prima citato.

Il Capitolo 215771 “Fondo a garanzia degli accordi Stato Regione di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019” viene ridotto per un importo complessivo di 225,1 milioni di euro.

Tale posta di bilancio trova il suo fondamento nelle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. n. 158 del 2019. In tale articolo, rubricato “Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario”, si autorizza il ripiano del disavanzo e delle quote di disavanzo non recuperate relative al rendiconto 2018 in massimo dieci esercizi. Si dispone, altresì, che, qualora entro il termine di novanta giorni (ormai spirato) la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro del disavanzo, il termine decennale nel quale sono autorizzati i predetti ripiani viene ridotto a tre anni. Continuando, le norme dell'art. 7 in argomento chiariscono

che gli specifici impegni da assumere devono riguardare l'attuazione di principi di equilibrio e di sana gestione finanziaria del bilancio, di comportamenti virtuosi tendenti alla riduzione strutturale della spesa corrente. Tutto ciò deve essere perseguito dalla Regione, concordando con lo Stato appositi interventi di riforma.

La creazione del capitolo 215771, che per il 2021 prevede uno stanziamento di 318,2 milioni di euro, probabilmente si ascrive alla adozione dei predetti comportamenti virtuosi di equilibrio e sana gestione del bilancio. Infatti, si ritiene che in via prudenziale si sia voluto creare un accantonamento per fronteggiare l'eventuale ricalcolo del ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario non più in dieci anni ma in tre.

Infine, come si è sopra accennato, la dotazione finanziaria relativa all'esercizio 2021 del capitolo in argomento è pari a 318,2 milioni di euro; considerato che lo stesso verrebbe ridotto di 225,1 milioni di euro, nello stesso residuerebbero 93,1 milioni di euro.

Alla luce del parziale utilizzo delle somme accantonate nel Fondo di cui al capitolo 215771, si chiede in ultimo al Governo di chiarire se siano mutate le condizioni che hanno condotto alla creazione del citato Fondo.

NORMATIVA

D.LGS. 27-12-2019 N. 158, ART. 7	6
L. 24-12-2012 N. 243, ARTT. 9 E 10.....	6
L.R. 12-5-2020 N. 9, ARTT. 24.....	9
L.R. 11-8-2020 N. 18, ART. 1	10
L.R. 12-5-2020 N. 9, ALLEGATO 2	10

D.Lgs. 27-12-2019 n. 158, art. 7

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 302.

Capo V

Disposizioni transitorie e finale

Art. 7. Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti.

2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'*articolo 9 della legge n. 243 del 2012*, il termine di dieci anni di cuti al comma 1 è ridotto a tre anni qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma.

L. 24-12-2012 n. 243, artt. 9 e 10

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 2013, n. 12.

Capo IV

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico

Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che

di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. ⁽³⁾

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. ⁽⁴⁾

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. ⁽⁵⁾

[3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'*articolo 10*. ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾]

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. ⁽⁷⁾

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L. 12 agosto 2016, n. 164*.

(4) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L. 12 agosto 2016, n. 164*.

(5) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), L. 12 agosto 2016, n. 164*.

(6) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 1, lett. d), L. 12 agosto 2016, n. 164*.

(7) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. e), L. 12 agosto 2016, n. 164*.

(8) La *Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88* (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, promosse in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della *legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*, nonché all'*art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9*, agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972*,

n. 670, nonché all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, all'art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7, all'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e alla legge 5 maggio 2009, n. 42, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 promosse in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del D.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, promosse con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché agli artt. 48 e 49, della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 9 del D.Lgs. n. 9 del 1997, agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento; 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento.

Art. 10 *Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali*

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. ⁽⁹⁾

4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. ⁽¹⁰⁾

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. ^{(11) (12) (13)}

(9) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. a)*, L. 12 agosto 2016, n. 164.

(10) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, L. 12 agosto 2016, n. 164.

(11) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c)*, L. 12 agosto 2016, n. 164.

Successivamente, la *Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre–6 dicembre 2017, n. 252* (Gazz. Uff. 13 dicembre 2017, n. 50, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale della citata lettera c), nella parte in cui, nel sostituire il presente comma, non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»; b) l'illegittimità costituzionale della citata lettera c), nella parte in cui, nel sostituire il presente comma, prevede «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

(12) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 506, 507 e 508*, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21*.

L.R. 12-5-2020 n. 9, artt. 24

Legge di stabilità regionale 2020–2022.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2020, n. 28.

Art. 24 Riduzioni autorizzazioni di spesa.

1. Nelle more della definizione dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le relative risorse per una quota pari ad euro 207.089.448,13 per l'anno 2020 e ad euro 135.765.209,09 per l'anno 2021, sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge.

2. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per le finalità richiamate al comma 1, le risorse accantonate nel fondo di cui al medesimo comma sono destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2.

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 1, le ulteriori risorse di cui al comma 15 dell'articolo 1, del comma 11 dell'articolo 3, del comma 10 dell'articolo 14, pari a complessivi euro 155.311.028,55 per l'anno 2020, sono accantonate nell'apposito fondo di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, nel prendere atto del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, qualora le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al comma 1 e al comma 3, destina le stesse in misura proporzionale al ripristino delle relative autorizzazioni di spesa [\(12\)](#).

5. Le disposizioni di seguito indicate trovano applicazione esclusivamente previa deliberazione della Giunta regionale che fissa criteri e modalità secondo le risorse disponibili, comunque nel limite massimo di 50.000 migliaia di euro per l'anno 2020 e di 1.000 migliaia di euro per l'anno 2021, dopo il perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica:

a) articolo 1, comma 9, limitatamente alle anticipazioni di cui all'articolo 19, comma 2–ter della [legge regionale 8 aprile 2010, n. 9](#) e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, in 15.858 migliaia di euro (Titolo 3 – Tipologia 500 – capitolo 5414);

b) articolo 7, comma 1, lettera c), con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, in 1.250 migliaia di euro (Titolo 3 – Tipologia 100 – capitolo 1790);

c) articolo 7, comma 3, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, rispettivamente in 5.580 migliaia di euro e in 1.000 migliaia di euro (Titolo 3 – Tipologia 100 – capitolo 2871);

d) articolo 7, commi 4 e 5, con riferimento alle minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, nel limite massimo di 27.312 migliaia di euro (Titolo 1 – Tipologia 101 – capitolo 1218).

6. Qualora la minore entrata di cui al comma 5, lettera c), sia accertata in misura superiore all'importo di 5.580 migliaia di euro per l'anno 2020, la parte eccedente è compensata con una riduzione di pari importo della somma complessiva di cui al comma 5, lettera d).

7. Le risorse disponibili a seguito del perfezionamento dall'Accordo con lo Stato per un minore concorso da parte della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sono destinate prioritariamente all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. Le eventuali maggiori risorse derivanti dell'Accordo, rispetto agli importi di euro 412.400.476,68 per l'anno 2020 e di euro 136.765.209,09 per l'anno 2021 quantificati con la presente legge e comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25, sono destinate a compensare le minori entrate del bilancio della Regione a seguito degli effetti finanziari negativi della pandemia Covid-19.

9. Il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo.

[\(12\)](#) A parziale modifica di quanto previsto dal presente comma, vedi l' [art. 1, comma 1, L.R. 11 agosto 2020, n. 18](#).

L.R. 11-8-2020 n. 18, art. 1

Disposizioni finanziarie.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 14 agosto 2020, n. 43, S.O. n. 27.

Art. 1 *Cofinanziamento Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020.*

1. A parziale modifica dell'[articolo 24 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9](#), comma 4, a seguito dell'Accordo Quadro sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 luglio 2020, la somma di 50.000 migliaia di euro è destinata all'incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020 (Missione 20, Programma 3, Capitolo 613950).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213.

L.R. 12-5-2020 n. 9, Allegato 2

Descrizione	Colonna A Autorizzazioni di spesa L.F n. 9/2020		Colonna B Riduzione autorizzazioni di spesa da operarsi ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.F n. 9/2020	
	2020	2021	2020	2021
Art. 23, c. 2 - Tab. G Quantificazione oneri leggi precedenti – cap. 183786	2.091.041,46	0,00	2.091.041,46	0,00
Art. 23, c. 2 - Tab. G Quantificazione oneri leggi precedenti – cap. 476521	48.743.052,49	165.000.000,00	48.743.052,49	63.363.208,05
Art. 23, c. 2 - Tab. G Quantificazione oneri leggi precedenti – cap. 712402	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Art. 25, commi 1 e 2 - Rifinanziamento leggi di spesa – Disposizioni finanziarie – Allegato 1 – Parte A e Parte B	76.045.060,10	134.193.852,13	76.045.060,10	67.096.926,06
Art. 2, c. 1 – Provvedimenti in materia socio assistenziale – cap. 182582	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 2, c. 2-5 – Provvedimenti in materia socio assistenziale – cap. 183808	42.216.053,00	0,00	42.216.053,00	0,00
Art. 2, c. 5 – Provvedimenti in materia socio assistenziale – cap. 182583	10.000,00		10.000,00	0,00
Art. 3, c. 5 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473710	1.000.000,00	0,00	750.000,00	0,00
Art. 3, c. 6 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473709	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Art. 3, c. 7 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473741	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Art. 3, c. 8 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473745	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Art. 3, c. 9 - Iniziative in favore dello sport – cap. 473746	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Art. 4, c. 1 - Disposizioni in materia sociale – cap. 313727	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
Art. 4, c. 2 - Disposizioni in materia sociale – cap. 373728	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Art. 12, c. 4 – Interventi per le società partecipate della Regione siciliana – cap. 219215	5.255.277,48	0,00	5.255.277,48	0,00
Art. 12, c. 5 – Interventi per le società partecipate della Regione siciliana – cap. 377355	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Art. 12, c. 5 – Interventi per le società partecipate della Regione siciliana – cap. 377356	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Art. 14, c. 5 - Trasporto pubblico locale – cap. 273710	491.846,36	0,00	491.846,36	0,00
Art. 14, c. 6 - Trasporto pubblico locale – cap. 273708	2.933.310,86	11.153.592,00	2.933.310,86	0,00
Art. 14, c. 8 - Trasporto pubblico locale – cap. 478109	4.330.000,00	5.772.000,00	4.330.000,00	0,00
Art. 15 - Rifinanziamento Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) - cap. 473312	526.038,89	1.476.074,98	526.038,89	1.476.074,98
Art. 16, c. 2 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo – cap. 473747	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Art. 16, c. 6 – Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo – cap. 473740	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Art. 20 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale – cap. 642101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Art. 20 - Impianti di dissalazione ed azioni di prevenzione ambientale – cap. 242573	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Art. 25, c. 4, 5, 6 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 442545	753.000,00	660.000,00	753.000,00	660.000,00
Art. 25, c. 8 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 373712	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Descrizione	Colonne A Autorizzazioni di spesa L.F n. 9/2020		Colonna B Riduzione autorizzazioni di spesa da operarsi ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.F n. 9/2020	
	2020	2021	2020	2021
Art. 25, c. 9 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 377916	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Art. 25, c. 10 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 214107	1.752.767,49	0,00	1.752.767,49	0,00
Art. 25, c. 11 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 413741	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Art. 25, c. 12 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 155833	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Art. 25, c. 13 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 672486	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Art. 25, c. 14 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 377727	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Art. 25, c. 15 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 344129	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Art. 25, c. 16 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa – cap. 378103	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 – CAPITOLO 615609 – SPESE PER LA RICAPITALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA REGIONE SICILIANA.			1.523.000,00	0,00
TOTALE Allegato 2 (Autorizzazioni di spesa ridotte e da ripristinare Ai sensi dell'art. 24, comma 1)	207.066.448,13	321.424.519,11	207.089.448,13	135.765.209,09
Autorizzazione di spesa ridotta e da ripristinare ai sensi dell'art. Art. 1, comma 15 – Disposizioni in materia di enti locali - cap. 191301			130.286.639,72	0,00
Autorizzazione di spesa ridotta e da ripristinare ai sensi dell'art. Art. 3 comma 11 - Iniziative in favore dello sport - cap. 478102			1.500.000,00	0,00
Autorizzazione di spesa ridotta e da ripristinare ai sensi dell'art. Art. 14, comma 10 - cap. 476521			23.524.388,83	0,00
TOTALE (Risorse da Minore Concorso Finanza Pubblica e Fondo accantonamento)			362.400.476,68	135.765.209,09

Visto: MUSUMECI

